

Edizione di mercoledì 21 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Gli obblighi documentali del credito Formazione 4.0 nei gruppi societari di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Superbonus 110%: risposte alle domande più frequenti
di Federica Furlani

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico e il testo unico sullo sport – II° parte
di Guido Martinelli

ADEMPIMENTI

Scade il 27 dicembre il termine per ottenere l'idoneità delle biglietterie automatizzate
di Luca Caramaschi

PROFESSIONISTI

Accertamento alla società: il professionista deve risarcire
di Lucia Recchioni

CASI OPERATIVI

Gli obblighi documentali del credito Formazione 4.0 nei gruppi societari

di EVOLUTION

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Nel caso di attività formative svolte a favore di dipendenti appartenenti a diverse imprese dello stesso gruppo quali sono gli obblighi formali e documentali per beneficiare del credito d'imposta Formazione 4.0?

La disciplina del credito d'imposta Formazione 4.0, introdotta dall'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e le cui disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 04.05.2018, contempla molteplici oneri documentali a carico dell'impresa beneficiaria.

Nel caso di attività formative configurate all'interno di un progetto unitario di gruppo, che preveda la compartecipazione di discenti, tutor o docenti dipendenti di imprese diverse, è intervenuta la circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018 consentendo semplificazioni agli oneri formali e documentali a carico delle imprese del gruppo che condividono il progetto.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Superbonus 110%: risposte alle domande più frequenti

di Federica Furlani

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si riportano di seguito le Faq che l'Enea ha **recentemente pubblicato sul proprio sito internet** (condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate), al fine di **rispondere alle domande più frequenti sulla nuova detrazione del 110%** di cui all'[articolo 119 D.L. 34/2020](#).

Le spese sostenute a partire dal La norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone **1° luglio 2020 per gli interventi** soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle **spese iniziati prima di tale data asostenute a partire dal 1° luglio 2020**. Di conseguenza, per tutti gli quali condizioni sono interventi "trainanti" la fruizione dell'aliquota del 110% è subordinata ammissibili alle detrazioni del rispetto di quanto previsto ai **commi 1 e 3** dell'[articolo 119 D.L. 110%](#)? Quali documenti [34/2020](#), sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima bisogna produrre in questi ammissibile, a prescindere dalla **data di inizio dei lavori**.
cas?

Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con **data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020**.

È possibile realizzare più Si.

interventi trainanti contemporaneamente? Come chiarito nella [circolare AdE 24/E/2020](#) (cfr. paragrafo 4) "Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati **più interventi agevolabili**, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla **somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati**".

Gli interventi di cui al comma No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 2.quater.1 dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) sono compresi tra quelli "trainanti". In [63/2013](#) e s.m.i. "su particolare, gli interventi agevolati ai sensi del citato comma **comuni di edifici condominiali** 2.quater.1 dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) sono finalizzati **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2** congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico e alla efficienza e 3 finalizzati congiuntamente energetica**.

alla riduzione del rischio sismico La detrazione ivi disciplinata è **alternativa a quella prevista per gli e alla riqualificazione energetica** interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell'[articolo 14](#)) e alla **detrazione prevista per gli interventi** che possono essere inclusi tra gli 2-quater dell'[articolo 14](#)) e alla **detrazione prevista per gli interventi**

interventi trainati?

di riduzione del rischio sismico ([articolo 16, comma 1quinquies D.L. 63/2013](#)).

Trattandosi di una **detrazione alternativa**, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce. L'intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2, quater dell'articolo 14 interessa **più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale** e ha, pertanto, le caratteristiche dell'**intervento trainante** previsto dal comma 1 dell'articolo 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, tra gli **interventi trainanti**.

Per usufruire delle detrazioni Per la fruizione dell'ecobonus, l'immobile oggetto dell'intervento fiscali previste dall'ecobonus (L.deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi 296/2006 e D.L. 63/2013 e [circolare AdE 36/E/2007](#)). Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. successive modificazioni) e dal 48/2020 ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera ltricies del D.Lgs. Superbonus (detrazioni fiscali 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: "impianto del 110% ex D.L. 34/2020 tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva come convertito, conegli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o modificazioni, dalla L.destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, 77/2020) è richiesta, tranneindipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente qualche eccezione, la presenzaeventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione dell'impianto di climatizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente invernale. Cosa si intende per combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti impianto di climatizzazione termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda invernale? **sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".**

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l'ecobonus e il superbonus, l'impianto di climatizzazione invernale deve essere **fisso**, può essere **alimentato con qualsiasi vettore energetico** e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l'impianto deve essere **funzionante o riattivabile** con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella **circolare 24/E/2020** è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano **dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile**. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia **presente nell'immobile oggetto di intervento**.

Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell'articolo 119 D.L. 34/2020, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Con quale criterio, decreto Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il 26/06/2015 o leggi regionali, territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è

devono essere determinate lequelle previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di classi energetiche? concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Nel caso di edifici unifamiliari,Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici quali servizi energetici occorreunifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell'Ape-prendere in considerazione perpost per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi eseguire il confronto tra Ape-energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così pre e Ape-post? come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

**In quali casi, il direttore dell direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati lavori o il progettista possonosolo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di firmare gli Ape utilizzati ai finideposito nel catasto degli impianti termici.
delle detrazioni fiscali del
110%?**

Quali Ape vanno depositati neiGli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di catasti regionali? prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

Nel caso di lavori iniziati primaL'Ape ante-intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data del 1° luglio 2020 a qualedi inizio dei lavori.

**situazione deve riferirsi l'Ape
ante intervento?**

Come si determina la spesaLa spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per glimassima ammissibile per l'aliquota di detrazione espressa in termini interventi trainati per i qualiassoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

**l'ecobonus prevede il limite
sulla detrazione massima
ammissibile?**

Nel caso di demolizione eDalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare ricostruzione con ampliamento,le spese derivanti all'ampliamento. L'Ape post operam deve essere quali sono le spese ammesse?redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale.

**Come deve essere redatto l'Ape
post operam?**

L'allegato E del D.M.Si, i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei punti 08.08.2020, riporta la frase "Ai termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato sensi delle norme UNI EN ISO dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche 6946, il calcolo dellaper la loro superficie d'influenza per la superficie complessiva trasmittanza delle strutture dell'intervento, fermo restando che comunque debbono essere opache non include il contributoeffettuate le verifiche previste dal D.M. "Requisiti minimi". dei ponti termici". Ciò significa

**che i valori riportati in tabella
in fase di verifica non devono
tenere conto dei ponti termici?**

Nel caso di realizzazione di un Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l'asseverazione progetto di riqualificazione necessaria per l'accesso al Superbonus sono quelli previsti dal **punto energetica composto 13.1 dell'Allegato A** del c.d. **DM requisiti Ecobonus**. I prezzi di cui dall'intervento trainante diall'Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi isolamento termico dellaper tutti gli **interventi indicati nell'Allegato A** del medesimo decreto, superficie disperdente e daladdove l'asseverazione può essere **sostituita dalla dichiarazione del** quello trainato di sostituzione fornitore o dell'installatore.

**degli infissi, ai fini del rilascio
dell'asseverazione di cui al c.d.
DM Asseverazioni, a quali
prezzi devo far riferimento, a
quelli di cui al punto 13.1
dell'Allegato A del c.d. DM
requisiti Ecobonus o a quelli di
cui all'Allegato I del medesimo
decreto?**

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico e il testo unico sullo sport – II° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALE E L'IMPRESA SOCIALE. OPPORTUNITÀ?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella medesima direzione intrapresa dalla **Magistratura fiorentina** (analizzata con il [precedente contributo](#)), tesa ad inquadrare il lavoro sportivo dilettantistico come **norma speciale** e fattispecie dotata di **terzietà** rispetto ai criteri ermeneutici del lavoro autonomo o del lavoro subordinato, si è posto prima il **Ministero del Lavoro con la sua nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036** e, successivamente, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con propria lettera circolare del **1° dicembre 2016 n. 1/2016** che testualmente riporta: “... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro...*”

La **tesi della “specialità” del rapporto di lavoro dilettantistico** è stata, infine, confermata anche dalla **Suprema Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto che: “...*invero, in un’ottica premiale della funzione sociale* connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una **partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive...**” (**Cassazione Civile, Sez. lavoro, Ordinanza n. 24365 del 30.09.2019**).

La necessità di tipizzare nasceva anche dal fatto che le **prestazioni d’opera nel mondo sportivo dilettantistico** hanno una valenza molto diversificata:

- in alcuni casi legati a **finalità endoassociative**, caratterizzate pertanto dall'**assenza di un legame sinallagmatico** tra il corrispettivo, a volte meramente simbolico, e il valore della prestazione resa,
- in altri casi si parla di **attività, sì lavorativa, ma a carattere “complementare”** rispetto

- ad una attività principale di carattere extrasportivo,
- infine, può concretizzare una **attività lavorativa principale**, caratterizzata da una professionalità acquisita.

Questa molteplicità di interessi e funzioni era stata, in parte, anche recepita dal legislatore quando, con il **D.M. 15.03.2005**, tramite il quale si individuavano le categorie di lavoratori da iscrivere all'Enpals (oggi Inps spettacolo), **sono stati inseriti, tra i lavoratori, gli istruttori delle associazioni e società sportive dilettantistiche ma non gli atleti**, evidentemente ritenendo che, per loro, non ci fossero i presupposti per poterli ritenere lavoratori, stante la funzione anche ludica della loro prestazione.

Su questa situazione entra **la Legge delega n. 86/2019** che, al suo **articolo 5** prevede che i decreti dovranno disciplinare “*...la figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;...*”.

Già da questa formulazione ne deriva che il legislatore delegante non sembra aver “voglia” di **tipizzare le prestazioni sportive** ed effettuare distinguo, ritenendo che tutti gli operatori del settore dilettantistico rientrino nella categoria dei “lavoratori” per presunzione, **senza alcuna valutazione degli scopi sottesy alla prestazione stessa**.

Tale posizione viene ribadita nella **legislazione emergenziale**. L'**articolo 98 D.L. 34/2020** rubrica espressamente **“Disposizioni in materia di lavoratori sportivi”** e prevede quanto segue: “*è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso ... le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020*”.

Purtroppo **la lettura della bozza di testo unico sullo sport sembra confermare la scelta del legislatore di non tipizzare**, come si auspicava, **la figura della prestazione dello sportivo dilettante** ma di ricondurlo alle fattispecie classiche del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, anche nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa ed occasionale**.

Tale scelta appare di difficile condivisione in quanto lascia all'interprete l'onere del corretto inquadramento del “lavoratore” sportivo dilettante.

La strada, mantenuta anche in questo testo, di conservare la **presunzione di subordinazione** della prestazione per l'atleta professionista, rende, di primo impatto, probabile che l'attività di verifica prenderà proprio questa figura come **riferimento in sede ispettiva**, dimenticando la componente ludica presente in tutte le **attività dilettantistiche**.

Con tutti i problemi che questo potrà avere per le **Asd e Ssd in un momento storico quale**

quello che stiamo vivendo.

ADEMPIMENTI

Scade il 27 dicembre il termine per ottenere l'idoneità delle biglietterie automatizzate

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un contesto nel quale le disposizioni di contrasto al fenomeno epidemiologico Covid-19 hanno certamente reso la tematica non così critica (stante il contingentamento dei posti da occupare in occasione di **manifestazioni e/o spettacoli**), occorre comunque tenere presenti le disposizioni che l'Agenzia delle entrate ha introdotto di recente per contrastare il fenomeno del cosiddetto **“secondary ticketing”**, ossia la vendita di titoli di accesso relativi ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.

È noto come, in questo che può definirsi un **mercato parallelo**, si siano riscontrati fenomeni di **rivendita di titoli di accesso** a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale (un fenomeno di vero e proprio **“bagarinaggio”**, giusto per utilizzare un termine noto ai più).

Sul tema è importante ricordare come sia prossima una **scadenza** – il **27 dicembre 2020** – entro la quale i gestori di **biglietterie automatizzate** dovranno ottenere il **riconoscimento** di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata.

È quanto ha previsto il **Provvedimento direttoriale prot. n. 129039 del 12.03.2020** che ha portato da 9 a 18 mesi il termine in origine previsto dal precedente **Provvedimento direttoriale prot. n. 223774 del 27.06.2019**. Infine, è della scorsa estate la [risposta all'interpello n. 212 del 13 luglio 2020](#) con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni agli operatori del settore nei casi di **cambio sede dell'evento**.

Il contrasto al fenomeno del c.d. “secondary ticketing”

Con l'[articolo 1, commi 545 e 546, L. 232/2016](#) (Legge di bilancio 2017), sono state introdotte disposizioni finalizzate a **contrastare** la pratica della vendita di **titoli di accesso** relativi ad

attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.

Successivamente, il [comma 545-bis](#) (inserito dall'[articolo 1, comma 1100, L. 145/2018](#) e, successivamente, modificato dall'[articolo 4, comma 1, D.L. 59/2019](#) convertito dalla **L. 81/2019**) ha stabilito che “*A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, (...), i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*”.

Vengono, tuttavia, esplicitamente **esclusi da tale obbligo** i titoli di accesso emessi in occasione di:

- **attività degli spettacoli viaggianti;**
- attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo;
- **manifestazioni sportive.**

Con il [provvedimento direttoriale n. 223774/2019](#) vengono modificati i provvedimenti già emanati al fine di renderli coerenti con le disposizioni introdotte dalla **L.232/2016** e **L.145/2018** e quindi **regolare il processo di riconoscimento** di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate.

Con il successivo **provvedimento n. 129039/2020** si provvede a:

- disporre **l'estensione della procedura semplificata** prevista dal punto 12.4 **del provvedimento n. 223774/2019**, che consente ai sistemi che siano già stati riconosciuti idonei dall'Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti (da ultimo quello del 4.3.2008) di dichiarare autonomamente **l'idoneità al provvedimento**, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità già riconosciuta, anche ai casi in cui l'idoneità sia necessaria per i soli adeguamenti della disciplina relativa ai sistemi di **biglietterie automatizzate**. Detta semplificazione contribuisce a **ridurre il numero di modelli** di biglietteria automatizzata che necessitano di percorrere tutto l'iter di richiesta di idoneità prevista dal punto 14.1 del [provvedimento n. 223774/2019](#);
- **prorogare di ulteriori 9 mesi** (e quindi, al 27 dicembre 2020) il termine entro cui **ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata**. Proroga che viene disposta al solo fine di consentire agli **Enti Certificatori** di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, sulla base delle richieste pervenute, risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti **dal provvedimento n. 223774/2019** (in assenza di tale **certificazione** non è possibile perfezionare il **processo di riconoscimento di idoneità** dei sistemi ai sensi dello stesso provvedimento e, conseguentemente, l'Agenzia attiva il processo di revoca delle carte di attivazione per

tutti i titolari di **biglietteria automatizzata** che non siano in possesso di una biglietteria idonea ai sensi dello stesso provvedimento).

Adempimenti nei casi di cambio sede dell'evento

Il richiamato [provvedimento direttoriale n. 223774/2019](#), oltre a quanto evidenziato in precedenza, stabilisce anche le **regole tecniche** attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la **rimessa in vendita** di titoli d'ingresso nominativi o il **cambio di nominativo** per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.

In particolare, si prevede che la rimessa in vendita o il cambio nominativo **siano consentiti** al relativo intestatario e all'acquirente – quest'ultimo solo se preventivamente registrato – che **siano in possesso del titolo di accesso** recante il nominativo dell'intestatario e il relativo sigillo fiscale.

A tal proposito, mentre la **procedura di cambio** utilizzatore prevede **l'annullamento del titolo emesso**, con indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato, la **rimessa in vendita** si sostanzia, invece, **nell'offerta al pubblico** del titolo di cui l'acquirente o l'utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria.

Detta offerta deve avvenire sulla **piattaforma del distributore principale** e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili.

In caso di **rivendita del posto**, il titolo originario viene annullato con l'indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente.

Sul tema, è con la [risposta all'interpello n. 212/2020](#) che l'Agenzia ritiene che:

- nel caso di vendita di **biglietti non nominativi** – per manifestazioni successivamente spostate in impianti **con capienza superiore ai 5.000 spettatori** – l'istante dovrà obbligatoriamente comunicare agli acquirenti l'effettivo cambio del luogo di svolgimento dell'evento, affinché questi provvedano a richiedere **l'annullamento del titolo emesso**, con l'indicazione della causale e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato;
- al contrario, nelle ipotesi in cui siano stati emessi **biglietti nominativi** per eventi successivamente spostati in impianti **con capienza inferiore a 5.000 posti**, l'Agenzia – in un'ottica di semplificazione – ritiene che i **titoli di accesso possano essere considerati validi** senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.

PROFESSIONISTI

Accertamento alla società: il professionista deve risarcire

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 22855**, depositata ieri, **20 ottobre**, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a soffermarsi sul tema della **responsabilità professionale**.

Il caso riguarda una Srl che aveva agito nei confronti del **commercialista** a cui aveva **affidato la tenuta della contabilità sociale, la redazione dei bilanci** e delle **dichiarazioni fiscali** della società.

La **società**, infatti, a seguito di un **accertamento fiscale**, aveva dovuto **pagare maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni**, imputando al consulente la **responsabilità delle irregolarità fiscali e contabili** evidenziate dai **verificatori**.

Ferma restando la **responsabilità del professionista, pacificamente accertata**, dubbi sussistevano in merito alla **quantificazione del risarcimento**.

Secondo la tesi sostenuta dal professionista, infatti, il danno risarcibile ammontava ad euro 22.994,50, ovvero in misura pari alle **sanzioni irrogate**, tra l'altro **in misura ridotta** alla luce della possibilità di provvedere al pagamento **entro i termini di impugnazione**: evidenziava, a tal proposito, che le **imposte liquidate sarebbero state comunque dovute dal contribuente, indipendentemente dalle irregolarità evidenziate**.

Di diverso avviso si mostrava invece la **società**, la quale evidenziava che le **irregolarità contabili** di cui era responsabile il professionista avevano comportato non solo l'irrogazione delle sanzioni, ma anche la **determinazione di maggiori imposte, altrimenti non dovute**.

Il consulente, infatti, **non aveva informato la società della necessità di procurarsi e allegare documentazione più dettagliata** e specifica ai fini della **deducibilità dei costi di pubblicità, rappresentanza e propaganda**. Inoltre, la **deducibilità degli ammortamenti anticipati** era stata esclusa dai verificatori a causa della **mancata compilazione del quadro EC** della dichiarazione (compilazione che rientrava tra i compiti affidati al professionista).

Da ultimo, la società evidenziava che le **sanzioni ammontavano a ben 62.213** e non al minor importo indicato dal consulente, posto che la stessa **non si era avvalsa della possibilità di pagare tempestivamente le somme dovute.**

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la **Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società**, cassando con rinvio la decisione.

Ha ritenuto infatti necessario **approfondire la valutazione in merito al nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del consulente e i suoi obblighi professionali**, richiedendo una verifica sull'imputabilità allo stesso della **mancata indicazione alla società delle caratteristiche che doveva avere la documentazione** ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità e la **mancata corretta redazione del quadro EC**.

Si evidenzia, da ultimo, che la società, con la stessa impugnazione, aveva proposto anche un ulteriore **motivo di ricorso**, connesso al rigetto della domanda di **risarcimento del danno per la mancata riconsegna della contabilità in formato elettronico**, con i dati occorrenti per la produzione degli **elenchi clienti e fornitori**.

Il professionista, infatti, si era limitato a **riconsegnare la documentazione cartacea**, imponendo quindi alla società una **nuova digitazione di tutti i dati contabili**.

Sul punto la Corte di Cassazione si è concentrata esclusivamente sui profili processuali inerenti il **principio di non contestazione, rigettando, tuttavia, la domanda della società**.